



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 196 DEL 17/04/2024

Proposta n. 186 del 04/04/2024

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. SERVIZI LEGALI

Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – Ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tar Sardegna n. 1059/2014 reg gen. n. 607/2014 – Esecuzione sentenza n. 237/2024 del 28 marzo 2024

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L’estensore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile del procedimento		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.*;

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”*, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ssmmii;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 settembre 2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall'art. 34 della L.R. 17/2021, *“per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell'Ares”*;

PRESO ATTO dell'organizzazione aziendale provvisoria dell'ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.ii.mm

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE il Tar Sardegna, con sentenza n. 1059/2014 del 04 dicembre 2014, aveva accolto il ricorso della Cooperativa Sociale C.O.S.I. a.r.l. (R.G. 607/2014), promosso in proprio ed in qualità di mandataria del costituendo R.T.I. con la Cooperativa FAI Sarda Società Cooperativa Sociale e la Nuova Società Cooperativa Sociale Onlus, contro l'allora Azienda Sanitaria Locale A.S.L. N 8 di Cagliari e, per l'effetto, aveva annullato il provvedimento di esclusione, di cui alla nota dell'allora A.S.L. N 8 di Cagliari del 17.6.2014 prot n 72000, ed aveva compensato tra le parti le spese del giudizio;

CHE la Cooperativa Sociale C.O.S.I. a.r.l., con nota del 18 maggio 202, aveva invitato la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS Regione Sardegna al rimborso del contributo unificato di 6.000,00 euro, significando che doveva essere pagato in quanto

parte vittoriosa nel suindicato giudizio, ai sensi dell'art 13 comma 6 bis del DPR N 115 del 2002, come obbligo ex lege a prescindere dalla presenza dell'esplicita statuizione in sentenza e/o dalla eventuale compensazione delle spese del giudizio;

CHE la sentenza del Tar Sardegna n. 1059/2014 del 4 dicembre 2014 è stata quindi notificata alla Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS Regione Sardegna, munita di formula esecutiva rilasciata in data 30 giugno 2023 dalla Segreteria del Tar Sardegna a mezzo pec in data 4 luglio 2023;

DATO ATTO CHE con ricorso, per l'ottemperanza della sentenza del Tar Sardegna n. 1059/2014 del 4 dicembre 2014 (R.G. 607/2014) del 20 dicembre 2023, la Cooperativa Sociale C.O.S.I. a.r.l. ha chiesto al Tribunale Amministrativo la condanna della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dell'ATS Regione Sardegna al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 6.000,00 a titolo di rimborso del contributo unificato versato per l'introduzione del ricorso iscritto al reg gen. n 607/2014 del Tar Sardegna oltre gli interessi legali;

CONSIDERATO CHE, onde evitare successive azioni di recupero coatto da parte del creditore precedente, si ritiene opportuno liquidare la somma a titolo di contributo unificato di euro 6.000,00, pagato dalla cooperativa mediante marca con numero identificativo 01081800985045;

ATTESO CHE con deliberazione n. 127 del 28 febbraio 2024 si era provveduto a liquidare in favore della Cooperativa Sociale C.O.S.I. a.r.l. la somma di 6.000,00 euro a titolo di contributo unificato, in ottemperanza alla sentenza del Tar Sardegna n. 1059/2014 del 4 dicembre 2014;

VISTA la sentenza n. 237/2024 del 28 marzo 2024 (R.G. 941/2023), con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna condanna la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dell'Azienda per la Tutela della Salute alla rifusione delle spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidandole complessivamente in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), con distrazione in favore del legale dichiaratosi antistatario, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato;

DATO ATTO CHE l'Avv. Roberta Andria, con nota PEC, ha chiesto il pagamento in suo favore della somma di 2.188,68 euro, accessori di legge compresi;

CONSTATATO CHE rivestendo l'Azienda qualifica di sostituto d'imposta, all'atto del pagamento dovrà effettuare la ritenuta di legge (art. 25 D.P.R. n. 600/1973; c.m. Finanze n. 203/E/1994);

ATTESO CHE, poiché non intercorre alcun rapporto d'opera professionale tra l'avvocato di parte vittoriosa e la parte soccombente, il professionista dovrà in ogni caso (anche nell'ipotesi di distrazione delle spese) emettere la fattura (anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili) a carico del proprio cliente (quale committente del servizio legale);

DATO ATTO CHE, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti non sono ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici per i quali vigono

gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1. DI LIQUIDARE** la somma di 2.188,68 euro in favore dell’Avv. Roberta Andria, quale procuratore distrattario, in ottemperanza alla sentenza n. 237/2024 del 28 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna;
- 2. DI IMPUTARE** la somma, al lordo della ritenuta d’acconto, sul bilancio di esercizio del 2024 della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di ATS Sardegna, come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZ.	MACRO AUTORIZZ.	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DSTAFFAL	1	A802020701 Altre sopravvenienze passive	DA00040108	2.188,68

- 3. DI DEMANDARE** ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente atto deliberativo;
- 4. DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
- 5. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI
Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott. Enrico Gaia

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 17 / 04 / 2024 al 02 / 05 / 2024

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
